Sentenza n. 175 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto MINGARELLI	Presidente
Rossana DE CORATO	Consigliere, relatore
Andrea COSTA	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37553** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

- **DE LEO Giancarlo**, nato a Conversano (BA) il 5 giugno 1972 (Cod. Fisc. DLEGCR72H05C975R), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lieggi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari, alla via La Pira, n. 3 e ai seguenti domicili digitali: l.lieggi@legalmail.it; avvmariosicolo@pec.giuffre.it;

Visto l'atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 19 marzo 2024;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 2 aprile 2025 - relatore il Consigliere Rossana De Corato e Segretario del Collegio la dott. Maria Teresa Savino - il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Stefania Balena e l'avv. Laura Lieggi per il convenuto.

Considerato in

FATTO

1.- Con atto di citazione depositato in segreteria in data 19 marzo 2024, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio **DE LEO Giancarlo**, *ut supra* generalizzato, per sentirsi condannare al risarcimento del danno di € 441.584,43 in favore del Ministero della Salute, corrispondente ai redditi percepiti negli anni 2012-2018 - *"…riportati nei relativi modelli IVA…"* - in qualità di *"…esercente l'attività di coltivazione di uva…"* e *"…titolare dell'omonima ditta individuale…"*.

Espone il Procuratore regionale di aver ricevuto, in data 24 febbraio 2020, da parte della Guardia di Finanza di Bari - "Nucleo di Polizia Economico Finanziaria - Sezione Tutela Spesa Pubblica Nazionale", gli esiti di una specifica attività di verifica *"…in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi nel pubblico impiego…"* condotta nei confronti del convenuto De Leo Giancarlo, dipendente del Ministero della Salute, in servizio presso la sede principale di Bari, a seguito della denuncia inoltrata dal Direttore del medesimo ufficio, il quale segnalava la sussistenza, in capo al De Leo, della titolarità di un'impresa individuale, in assenza del rilascio di alcuna autorizzazione allo svolgimento di tale attività da parte dell'amministrazione-datrice di lavoro.

Nello specifico, il Requirente espone che dall'attività investigativa effettuata dai militari della Guardia di Finanza è emerso che il De Leo, oltre a percepire i redditi da lavoro dipendente, era anche titolare dell'omonima ditta individuale per la coltivazione di uva (con partita iva attiva dal 28 marzo 2012) dalla cui fatturazione, nel periodo ricompreso dall'ottobre 2012 al dicembre 2018, risultava aver percepito, sulla scorta dei relativi modelli IVA, redditi

complessivi pari a € 441.584,43.

Evidenzia, inoltre, l'attore pubblico che risultavano presentate dichiarazioni dei redditi da parte di due lavoratori stagionali, per periodi di pochi mesi relativi all'anno 2018, per attività svolte alle dipendenze della ditta facente capo al convenuto.

A completamento del quadro fattuale, il Requirente riferisce che il De Leo è stato destinatario (nel 2019 e nel 2020) di due procedimenti disciplinari esitati rispettivamente nell'irrogazione della *"...sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione nella misura di tre giorni..."* concernente una *"...condotta avente ad oggetto assenze non giustificate..."*, e nell'applicazione della *"...sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a dieci giorni..."*, riconducibile alla segnalazione trasmessa dall'Ispettorato per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, compendiante gli esiti degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, in relazione allo svolgimento da parte del De Leo della soprarichiamata *"...attività lavorativa non autorizzata.."*.

Secondo la prospettazione attorea, lo svolgimento della suindicata attività d'impresa agricola individuale *"...potrebbe intendersi attività astrattamente incompatibile ex art. 60 d.P.R. n. 3/1957 ma concretamente autorizzabile o, per via della necessaria verifica da parte dell'amministrazione di appartenenza, attività autorizzabile ai sensi dell'art. 57* (*rectius*: 53)*, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001..."*.

A supporto della riconducibilità della fattispecie dannosa che ne occupa nell'alveo della richiamata normativa, il Procuratore regionale ricostruisce il vigente quadro legislativo specificando, per un verso: *(i)* che lo svolgimento

di attività agricola - pur non essendo espressamente elencata nel citato art. 60 tra quelle annoverate espressamente tra quelle incompatibili (esercizio del commercio, dell'industria, di professioni o assunzione di impieghi alle dipendenze di privati o assunzioni di cariche in società costituite a fine di lucro) - è da ritenersi incompatibile con il rapporto d'impiego pubblico in base ad una lettura attualizzata della norma medesima secondo cui *"…l'attività agricola, svolta dal dipendente pubblico assunto a tempo pieno, non deve turbare la regolarità del servizio e non deve costituire un centro d'interessi alternativo all'ufficio pubblico (Corte di cassazione, ordinanza n. 27420/2020)…"*, e per l'altro, *(ii)* che tale attività agricola ha integrato una condotta illecita in violazione della vigente normativa che esigerebbe, anche per lo svolgimento della stessa, l'obbligo di richiedere e ricevere una espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza (art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001), unica titolata a *"…verificare se l'attività extraistituzionale si svolga o meno in detrimento di quella pubblica…"*, con conseguente obbligo di riversamento, in favore della stessa amministrazione, dei compensi indebitamente percepiti, la cui omissione determina responsabilità erariale (art. 53, comma 7 -bis, del d.lgs. n. 165/2001).

Riferisce, inoltre, il Requirente che il suddetto quadro normativo è, in buona sostanza, ribadito, nei medesimi sostanziali termini, dalla recente giurisprudenza contabile (puntualmente richiamata) secondo cui la locuzione letterale di cui al comma 7 dell'art. 53 cit. *"…incarichi che non siano stati previamente autorizzati…"* è idonea a ricomprendere *"…tutti gli incarichi extraistituzionali svolti dal dipendente pubblico in assenza dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, sia*

quelli definiti autorizzabili, che quelli qualificati come "non autorizzabili…".

In altri termini, secondo l'impostazione accusatoria, la giurisprudenza contabile, ai fini del verificarsi del danno erariale da omesso riversamento dei compensi ricevuti per incarichi extraistituzionali svolti in violazione del comma 7 dell'art. 53 cit., ha operato, in via interpretativa, una sorta di equiparazione tra gli incarichi autorizzabili e le attività assolutamente incompatibili (non autorizzabili) di cui all'art. 60 cit., tra le quali, ad avviso del Requirente, come detto, va annoverata, anche, quella agricola svolta dal convenuto.

Sul punto specifico, viene riferito ancora che il De Leo non aveva mai chiesto, né ottenuto alcuna autorizzazione con riferimento alle formulate contestazioni, ed anzi la sua condotta, ad avviso del Requirente, risultava indubitabilmente connotata dall'elemento psicologico del dolo.

Deduce, infine, l'attore pubblico che il pregiudizio patrimoniale va quantificato nell'importo complessivo di € 441.584,43, corrispondente al reddito complessivo percepito dalla ditta agricola individuale del De Leo negli anni 2012/2018, quale riportato nei modelli IVA presentati relativi a ciascuna annualità di riferimento.

A seguito della notifica dell'invito a dedurre, l'intimato ha presentato le proprie deduzioni che, tuttavia, non sono state ritenute sufficienti dal Procuratore regionale a superare gli addebiti mossi, sul rilievo che ricorrerebbe, in ogni caso, la contestata responsabilità amministrativa per *"…l'esercizio professionale di un'attività lavorativa extraistituzionale non autorizzata…"* (cfr. pag. 23 dell'atto di citazione).

2.- Con comparsa depositata in segreteria il 18 giugno 2024, il convenuto si è

costituito in giudizio con il patrocinio del difensore indicato in epigrafe, contrastando, con varie ed articolate argomentazioni - di cui si dirà in parte motiva nei limiti in cui si renderà necessario ai fini del decidere - l'assunto accusatorio, eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del danno essendosi verificata la richiesta di versamento dei compensi extra-istituzionali percepiti soltanto con l'invito a dedurre notificato il 4 gennaio 2024.

3.- Venuto il giudizio, per la prima volta, in discussione all'udienza del 10 luglio 2024 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo attesa la pendenza dinnanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale di una questione di massima (n. 840/SR/QM/PROC del 5 luglio 2024) sollevata dalla Procura generale della Corte di conti, avente ad oggetto la corretta interpretazione dell'art. 53, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, che richiama le ipotesi di incompatibilità c.d. assoluta ex art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, in rapporto al disposto di cui ai successivi commi 7 e 7-*bis*.

4.- Essendosi le Sezioni Riunite pronunciate su tale questione con la sentenza n.1/2025/QM/PROC, è stata, quindi, fissata l'odierna udienza di discussione per la prosecuzione del giudizio.

4.- Nel corso del dibattimento, le parti hanno ribadito ed ulteriormente illustrato le rispettive deduzioni, concludendo in conformità agli atti scritti e, in tale stato, la causa è stata, quindi, riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.- La questione sottoposta all'esame del Collegio riguarda l'accertamento della responsabilità amministrativa del convenuto, dipendente statale a tempo pieno e indeterminato del Ministero della Salute, per il contestato danno

erariale che sarebbe stato arrecato all'amministrazione di appartenenza dalla titolarità, negli anni dal 2012 al 2018, di una impresa agricola individuale, trattandosi di attività extraistituzionale assolutamente incompatibile e, comunque, non autorizzata dall'ente datoriale, con conseguente omesso riversamento del reddito derivante dal fatturato di € 441.584,43 realizzato nel suddetto periodo, in violazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e 53, commi 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001.

2.- Secondo la prospettazione attorea, la condotta del De Leo sarebbe connotata dall'elemento soggettivo del dolo per aver trasgredito reiteratamente agli *"…obblighi di servizio (svolgimento di attività assolutamente incompatibile)…*", nonché per aver omesso d'informare l'amministrazione di appartenenza al fine di "… *occultare l'esercizio di attività incompatibili…"* (cfr. pagg. 15 e 16 dell'atto di citazione); in ogni caso, come diversamente prospettato alla successiva pag. 22 dell'atto introduttivo (in replica alle documentate controdeduzioni rassegnate in sede preprocessuale) per non aver sollecitato un riscontro da parte dell'Amministrazione, alla richiesta di autorizzazione avanzata, nel 2012, con una semplice *"…nota manoscritta…"*, con ciò dimostrando, quindi, di essere *"…pienamente consapevole della necessità di ottenere l'autorizzazione prima di procedere con l'apertura della partita IVA…"*.

3.- In via preliminare, reputa il Collegio che, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni pregiudiziali (cfr. Cass. Sez. U, Sent. n. 9936 del 08/05/2014), si possa prescindere

dall'esaminare l'eccezione di prescrizione della citazione sollevata dal convenuto, come riferiti in parte narrativa, essendo infondata nel merito la domanda risarcitoria avanzata a suo carico.

3.1- Osserva il Collegio, che la questione all'esame orbita nell'alveo dell'obbligo di esclusività imposto ai dipendenti pubblici (la cui fonte va rinvenuta nel principio costituzionale di cui all'art. 98), al fine di preservare le proprie energie e tutelare il buon andamento della p.a. (cfr. *ex multis* Sez. Giur. Puglia, sent. n. 186/2022).

Tale principio costituisce la radice comune della legislazione vigente nella soggetta materia che si articola - come, ben chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte - su due distinte tipologie di attività extra-istituzionali:

a) quelle assolutamente incompatibili con il rapporto di pubblico impiego in base ad una valutazione generale effettuata a priori dal legislatore (vale a dire quelle elencate nell'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, espressamente richiamato dall'art. 53, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001) e, come tali, insuscettibili di (ipotetica) autorizzazione;

b) quelle compatibili con il detto rapporto (*sub species*: di assunzione di incarichi conferiti dalle pp.aa. o da privati), subordinatamente alla duplice condizione della preventiva comunicazione all'amministrazione di appartenenza e del rilascio di specifica autorizzazione da parte di quest'ultima di cui all'art. 53, comma 7 e ss. del d.lgs. n. 165/2001.

Sul punto specifico, la giurisprudenza di questa Sezione si è già da tempo maggioritariamente orientata nel non ritenere configurabile, nelle ipotesi d'incompatibilità assoluta (quelle cioè positivizzate nell'art. 60 cit., secondo cui *"…L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna*

professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro…"), un danno da mancata entrata ai sensi dei commi 7 e 7-bis dell'art. 53 cit., bensì, esclusivamente, un danno da violazione del sinallagma contrattuale (sottospecie di danno da disservizio, da differenziale retributivo, da scarso rendimento lavorativo ecc.), non avendo il legislatore contemplato alcuna specifica conseguenza patrimoniale a carico del dipendente pubblico inadempiente (cfr., sentt. nn. 449/2020, 186/2022, 437/2022 e 504/2022, n. 48/2023, n. 240/2023; cfr., anche, in termini: Sez. II App., n. 310/2023, Sez. Giur. Lazio sentt. nn. 663/2020, 329/2022 e Sez. Giur. Piemonte sent. n. 230/2022).

E ciò nella precipua considerazione che la peculiare fattispecie di danno erariale, tipizzata nei soprarichiamati commi 7 e 7-bis del T.u.p.i., ricorre, per esplicito dettato normativo, soltanto nella differente ipotesi di *"incarichi retribuiti"* conferiti al pubblico dipendente (da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati) senza che siano stati *"…previamente autorizzati…"* dall'amministrazione datrice di lavoro.

Con ciò riconoscendosi, com'è evidente, che deve trattarsi di incarichi autorizzabili, vale a dire di incarichi compatibili, seppur relativamente, con il pubblico impiego (perché previsti dalla legge e, comunque, non implicanti un conflitto di interessi), con esclusione, quindi, delle "attività" (quali quelle elencate nell'art. 60 cit.), che sono espressamente vietate in quanto ritenute dal legislatore, con una valutazione di carattere generale ed aprioristica, violative in modo assoluto del dovere di esclusività e, quindi, non autorizzabili per definizione.

Il legislatore, ha infatti previsto che in tal caso (vale a dire nella sola ipotesi

di *"…incarichi retribuiti…"* autorizzabili svolti in assenza di obbligatoria autorizzazione da parte dell'amministrazione), il *"…compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve ... essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti..."* (comma 7) e *"…L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti…"* (comma 7-bis).

Trattasi di orientamento giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, a maggior ragione laddove si consideri che siffatta interpretazione della normativa *de qua* è stata autorevolmente confermata di recente, in sede nomofilattica, dalle Sezioni Riunite che hanno declarato il seguente principio di diritto: *" L'obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l'erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili"* (SS.RR. Sentenza n. 1/2025/QM/PROC).

Sul punto, peraltro, si erano già espresse negli stessi sostanziali sensi le Sezioni Riunite con la sentenza n. 26/2019/QM/PROC, laddove hanno osservato che: *"…dalla violazione dell'obbligo di esclusività, salvo autorizzazione concessa dal datore di lavoro pubblico, possono scaturire*

svariate ipotesi di danno erariale, quali quello legato, ad esempio, all'indebita percezione, totale o parziale, di indennità incentivanti previste nel caso totale o parziale, di indennità incentivanti previste nel caso di svolgimento "a tempo pieno" per il datore di lavoro ... il danno da disservizio ovvero il danno all'immagine, ipotizzabile nel caso di incarichi in conflitto di interesse con l'amministrazione di appartenenza e non autorizzabili. Ma si tratta, comunque, di ipotesi diverse ed ulteriori rispetto alla violazione della normativa in materia di autorizzazione degli incarichi retribuiti. In tal senso, assai efficacemente la giurisprudenza contabile ha sottolineato che la violazione dell'obbligo in argomento, di cui all'art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001, può generare ipotesi di concorso formale di illeciti erariali, con ad esempio la sottrazione di energie lavorative presso l'amministrazione di appartenenza, con grave compromissione del rapporto sinallagmatico, ovvero altre fattispecie dannose (cfr. Corte dei conti, Sez. II giur. Centr. Appello, n. 86 del 2019)…".

3.2- Orbene, passando alla vicenda che ne occupa, osserva il Collegio che non è contestabile la circostanza, pertinentemente evidenziata dal Procuratore regionale, che il convenuto, dipendente del Ministero della Salute con contratto a tempo pieno e indeterminato, abbia svolto nell'arco di tempo contestato, un'attività agricola *"...astrattamente incompatibile ex art. 60 d.P.R. n. 3/1957 ..."* dotandosi, a fini fiscali, di partita IVA, sin dal 2012.

Cionondimeno, ai meri fini dell'individuazione del danno, si ritiene non condivisibile, per i motivi diffusamente sopraesposti, l'inquadramento giuridico della dedotta fattispecie illecita operato dal Procuratore regionale.

Invero, il Requirente, nonostante il chiaro riferimento (in più punti dell'atto di

citazione) alla natura assolutamente incompatibile dell'attività agricola svolta dal De Leo, ha inteso valorizzare, in subordine (ovvero in alternativa), la possibilità che la stessa possa (anche) essere inquadrata nella diversa tipologia di attività extraistituzionale relativamente incompatibile (ex art. 53, commi 7 e 7-bis del T.u.p.i.) e, pertanto, *"...concretamente autorizzabile..."*, svilendo, in buona sostanza, la *summa divisio* nettamente operata in via esegetica - si ripete, già da una parte della giurisprudenza di questa Corte e, da ultimo, dalle Sezioni riunite - proprio con l'inequivocabile intento di evitare la commistione di due fattispecie giuridiche ontologicamente del tutto differenti tra loro (riconducibili a due diverse normative) e, come tali, per nulla equivalenti, come detto, soprattutto ai fini dell'individuazione del danno risarcibile.

Differenze sostanziali che emergono, in tutta la loro evidenza, se si considera - come già osservato - che il perimetro applicativo dell'art. 53, commi 7 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, facendo esclusivamente riferimento lessicale agli "…*incarichi*…" autorizzabili esula totalmente dalle altre tipologie di "attività" assolutamente incompatibili ex art. 60 cit., nei confronti delle quali risultano, in ogni caso, inapplicabili, oltre i commi 7 e 7-bis dell'art. 53 cit., anche e, a maggior ragione, i successivi commi 9 e 10 (espressamente richiamati ai fini della loro operatività dal precedente comma 6), con cui si disciplina, all'evidenza, un articolato sistema autorizzatorio che si concorda unicamente con la nozione di "incarico autorizzabile", come agevolmente evincibile dalla loro formulazione letterale: *"...Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica*

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze…" (comma 9).

"…L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato…" (comma 10).

Infatti, è appena il caso di rilevare che la suddetta procedura autorizzatoria implicando un obbligo di attivazione anche da parte dei privati conferenti un incarico a un pubblico dipendente (obbligo che comporta, *in primis*, la conoscenza dello *status* di pubblico dipendente del soggetto dal quale si riceve una prestazione e, in seconda battuta, anche la possibile soggezione ad una sanzione nell'ipotesi di violazione degli obblighi imposti nella materia *de qua*), si rivelerebbe assolutamente ed ontologicamente inattuabile ed irragionevole.

3.3- Osserva, altresì, il Collegio che alle medesime conclusioni (inimputabilità in capo al De Leo del danno contestato) deve, pure, pervenirsi nell'ipotesi in cui si voglia ritenere (come sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa, pronunciatasi in sede cautelare: cfr. C.d.S., sez. II, ord. 2120/2023) che

l'esercizio dell'attività agricola in forma non professionale svolta dal convenuto fosse consentita in quanto *"...non appare incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni..."*, sul rilievo che *(i)* l'attività agricola non è espressamente menzionata dall'art. 60 del D.p.r. n. 3/1957; *(ii)* trattasi di gestione occasionale e non abituale di fondi rustici di provenienza familiare; *(iii)* non potrebbero imporsi, in assenza di una copertura normativa, limitazioni all'uso e al godimento di un bene immobile ed alle sue potenzialità reddituali; *(iv)* l'apertura di una partita IVA se strettamente funzionale all'esercizio non professionale dell'attività agricola per il corretto adempimento delle facoltà e degli oneri connessi alla proprietà di un fondo rustico, non può di per sé ritenersi vietata, purché detto esercizio resti limitato e strettamente correlato, quale sua necessaria e ancillare proiezione, al corrispondente assetto dominicale.

3.4- Evidenzia il Collegio - in disparte il rilievo secondo cui, si ripete, l'attività agricola eventualmente consentita al dipendente pubblico non comporta *de plano* la sua inclusione nell'ambito di applicabilità dell'art. 53, commi 7 e 7-bis del T.u.p.i., evocati dal Procuratore regionale (ai fini dell'individuazione del danno risarcibile), non trattandosi, all'evidenza, di un "incarico retribuito" - sta di fatto che, nel caso di specie, non è comunque configurabile l'elemento psicologico del dolo contestato dal Requirente (*sub species*: di volontà di *"...occultare l'esercizio di attività incompatibili con lo status di pubblico dipendente..."*), in quanto, in effetti, il De Leo ha depositato agli atti una "nota manoscritta" indirizzata al Ministero della Salute (per il tramite del Direttore UVAC - PIF di Bari e registrato al prot. n. 1305 del 14 aprile 2012, come da

timbro del suddetto Ministero apposto), con cui chiedeva di essere autorizzato *"…allo svolgimento di attività agricola per la conduzione di terreni di famiglia con conseguente apertura della partita IVA..."*.

Al riguardo, ritiene il Collegio di non poter attribuire alcuna valenza alle considerazioni espresse dell'Attore pubblico circa *"…la mancanza di prova…"* asseritamente a carico del De Leo *"…che la richiesta … formata nel 2012, sia stata correttamente veicolata all'interno dell'ufficio…"*, ovvero ritualmente inoltrata al Ministero *de quo*, unitamente alla lettera di trasmissione del Direttore dell'Ufficio territoriale (di cui è stata prodotta una "minuta" non firmata e non protocollata in uscita); né, tantomeno, si rivelano processualmente significativi i dubbi adombrati nell'atto di citazione, con riferimento alla possibile e presunta (in quanto non provata) non autenticità della suddetta documentazione amministrativa (cfr. pagg. 20, 21 e 22).

Alla stessa stregua, si palesa infondata l'ulteriore (ed invero, contraddittoria) tesi formulata dal Requirente (in subordine, o in alternativa) secondo cui il De Leo fosse *"…pienamente consapevole della necessità di ottenere l'autorizzazione prima dell'apertura della partita IVA…"* e non avrebbe, nel corso degli anni, raccolto *"…informazioni utili a capire il motivo del silenzio serbato dall'amministrazione di appartenenza…"*.

Sul punto specifico, è appena il caso di evidenziare che, ad avviso del Collegio, alla condotta "silente" del De Leo, per un verso, non può riconoscersi alcuna volontà dolosa (ché, altrimenti, non avrebbe presentato, *ab initio*, alcuna richiesta di autorizzazione) e, per l'altro, non si profilano nemmeno elementi idonei a convogliare il contestato comportamento nell'alveo della colpa grave - nella sua accezione di macroscopica ed

inescusabile negligenza nell'applicazione della legge - in modo da farne conseguire una responsabilità erariale, attesa l'incertezza della normativa applicabile al caso di specie, già all'epoca dei fatti contestati, come dimostrato dai quesiti formulati dagli utenti della testata giornalistica "il Sole 24 ore del 7 febbraio 2012" nella rubrica: "L'esperto risponde", consultati dal De Leo in prossimità dell'apertura della partita IVA e versati agli atti del giudizio (cfr. all. 2 e 3 doc. di parte convenuta).

4.- Conclusivamente, il De Leo va dichiarato esente dalla contestata responsabilità per insussistenza del danno, nei termini in cui esso è stato configurato e dedotto in giudizio.

Le spese sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, nel giudizio di responsabilità iscritto al n**. 37553** del Registro di segreteria, definitivamente pronunciando, assolve il convenuto **DE LEO Giancarlo**, *ut supra* generalizzato, da ogni responsabilità relativamente al danno addebitatogli.

Liquida in favore dell'avv. Laura Lieggi e a carico del Ministero della Salute il compenso di € 5.500 (cinquemilacinquecentoeuro), oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfetaria del 15% e IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.

L'Estensore — Il Presidente

Rossana De Corato — Alberto Mingarelli

Depositata in data 21/7/2025

Il Funzionario

Francesco Gisotti